



Sede legale e amministrativa: Via Del Cantiere, 4 24065 Lovere (BG) C.F. 90029430163 e P.IVA 03606190167
Sedi operative: Via Don Zinetti, 1 24060 Casazza (BG) Via Roma, 35 24060 Villongo (BG)

COPIA

AREA FINANZIARIA E AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 45/AF DEL 15-10-2024

OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Ed. 21. Impegno di spesa per utenze di energia elettrica afferenti alla sede di Casazza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. CIG Convenzione: 9852519BE0 - CIG Derivato: B3742DDE06

L'anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di ottobre negli Uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi,

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA E AFFARI GENERALI

individuato ai sensi del Decreto del Direttore della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 14 del 3 ottobre 2022;

VISTO il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi approvato con deliberazione assembleare n. 5 del 27-03-2010;

VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 24 del 26-09-2013;

VISTO il DUP 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvati rispettivamente con deliberazione dell'Assemblea n. 48 e n. 49 del 28-12-2023;

VISTO il PEG 2024/2026 approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 205 del 28-12-2023;

CONSIDERATO che presso l'immobile di Casazza (BG), Via Don Zinetti 1 sono stati posati n. 2 nuovi contatori finalizzati alla distribuzione dell'energia elettrica e del gas al piano terra e al piano primo di proprietà della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi;

DATO ATTO pertanto di dover procedere all'attivazione di due nuove forniture senza la posa del contatore;

APPURATO che in merito ai tempi di attivazione della fornitura la convenzione CONSIP attiva stabilisce che il fornitore si impegna a fornire l'energia elettrica dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'ordinativo di fornitura in caso di ricezione dopo le ore 24.00 del 10 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo in caso di ricezione dell'ordinativo dopo le ore 24.00 del 10 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti;

APPURATO che per le nuove connessioni la data di inizio fornitura non può essere inferiore a 20 gg dalla data di ordinativo di acquisto;

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, c. 2, del D. Lgs.36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi in adesione alla Convenzione CONSIP “Energia Elettrica ed. 21 – Lotto 3 Lombardia escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi” per la sede di Casazza, Piano Terra e Piano Primo;
- Importo del contratto: € 8.000,76 (€ 6.558,00 + iva al 22% pari a € 1.442,76);
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 18, c. 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto in adesione a Convenzione CONSIP ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48, c. 2, del D. Lgs 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l’art. 50 del D. Lgs. 36/2023, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l’affidamento in oggetto è di importo pari o superiore ad € 5.000, per cui questo Ente è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa/ARCA Sintel di Regione Lombardia e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell’art.1 c. 450 della L. 296/2006;

PRESO ATTO della Convenzione CONSIP “Energia Elettrica ed. 21 – Lotto 3 Lombardia escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi” per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, sottoscritta da Consip S.p.A. con la Società A2A Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4 – Codice Fiscale e P.IVA. 1288340155, che assicura per ogni singola amministrazione pubblica contratti a prezzo variabile della durata di dodici mesi dalla data di attivazione della fornitura;

VALUTATI i termini, le modalità e le condizioni stabiliti nella convenzione sopra richiamata e stabilito di effettuare un ordinativo di fornitura a prezzo variabile per 12 mesi a decorrere dal 06-11-2024 con scadenza 05-11-2025 come risulta nell’allegato 2 – Nuove connessioni da allegare all’ordine di acquisto in MEPA;

VERIFICATO che l’adesione a detta convenzione consente di acquisire la fornitura di energia elettrica a prezzi inferiori rispetto a quanto offerto dal mercato libero e nel contempo azzerare gli oneri derivanti dall’attivazione di una procedura autonoma d’acquisto;

RITENUTO, pertanto, di aderire alla convenzione Consip per la fornitura di energia elettrica ed. 21 lotto 3 per la Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, e di procedere alla compilazione e all’invio del relativo ordinativo di fornitura;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che:

- a) il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e dell'art. 7, del DPR 62/2013;
- b) che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso:

DETERMINA

1. di dare atto che i richiami, le premesse e l'intera narrativa formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di aderire alla convenzione Consip "Energia Elettrica ed. 21 – Lotto 3 Lombardia escluse la provincia di Milano e la provincia di Lodi" per la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per la sede di Casazza, Piano Terra e Piano Primo e di procedere alla compilazione e invio dell'ordinativo di fornitura;
3. di affidare, conseguentemente, alla società A2A Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Vittoria 4 – Codice Fiscale e P.IVA. 1288340155, la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per la sede di Casazza Piano Terra e Piano Primo della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi dal 06-11-2024 al 05-11-2025 alle condizioni stabilite nella convenzione Consip sopra richiamata;
4. di impegnare ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, la somma di € € 8.000,76 (€ 6.558,00 + iva al 22% pari a € 1.442,76); di cui € 2.000,00 per l'anno 2024 periodo 06-11-2024/ 31-12-2024 e € 6.000,76 per l'anno 2025 periodo 01-01-2025 / 05-11-2025, corrispondente a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui la stessa è esigibile, a favore del creditore sopra indicato al capitolo 101700 del bilancio di previsione 2024/2026 come da prospetto sotto riportato;
5. di procedere alla liquidazione della spesa previa verifica della regolarità delle prestazioni effettuate e presentazione di regolare fattura e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, c. 8, D. Lgs. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 7 e dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, c. 1, secondo periodo, del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 267/2000;
9. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG B3742DDE06 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 20 dicembre 2017, n. 1300 e ssmmii;
10. VISTA la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro n. 35 del 08-10-2010 con la quale si evidenzia che, in caso di adesione alle convenzioni attivate da Consip S.p.A. per

- l'approvvigionamento di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni, l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) non è necessaria, in quanto Consip S.p.A. ha già provveduto a effettuare i relativi controlli sia all'atto dell'aggiudicazione della gara, sia nella fase successiva di stipula della convenzione;
11. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio ragioneria per la registrazione dell'impegno contabile e di provvedere alla liquidazione con atto nel rispetto del vigente Regolamento delle spese effettivamente sostenute, oltre che di trasmettere la presente, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata;
 12. di dare atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione della presente determinazione ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
 13. di stabilire che l'efficacia e l'esecutività del presente documento sono subordinate all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile dell'area finanziaria.
 14. di dare atto che la presente determinazione è impugnabile da chi ne abbia interesse avanti al TAR di competenza, entro i termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

Impegno N. 790 del 15-10-2024 a Competenza CIG B3742DDE06	
5° livello 01.02-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 101700 / Articolo Spese funzionamento sedi varie UTENZE	
Causale	Adesione alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni Ed. 21. Impegno di spesa per utenze di energia elettrica afferenti alla sede di Casazza della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. CIG Convenzione: 9852519BE0 - CIG Derivato: B3742DDE06
Importo 2024	Euro 2.000,00
Importo 2025	Euro 6.000,76
Beneficiario	8134 A2A ENERGIA SPA

VISTO FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Vista la determinazione, si accerta la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Lovere 15-10-2024

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to dott.ssa Elisabetta Elide Zenti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 24-10-2024 al 08-11-2024

Lovere 24-10-2024

IL DIRETTORE
f.to dott. Silvano Fusari